

Inghilterra e Galles

CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI 19/2000 – VIOLENZA DOMESTICA

(REVISIONE DELLA CIRCOLARE N. 60/90 SULLA VIOLENZA DOMESTICA)

.....

1. Natura ed estensione del problema

L'Art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani afferma la vita quale diritto fondamentale di ognuno, e assegna esplicitamente allo stato il dovere di proteggere tale diritto.

La violenza domestica comprende un'ampia gamma di crimini contro la persona, dalla violenza fisica, a quella sessuale, emotiva, economica, fino al più grave, l'omicidio. Ogni 3 giorni una donna viene assassinata durante un episodio di violenza domestica. Nel 1995 si sono calcolati totalmente 6,6 milioni di casi di violenza domestica in cui erano coinvolti sia donne che uomini; una donna su 4 aveva vissuto tale esperienza dopo i sedici anni (HO Research Study 191, *Domestic Violence: findings from a new British Crime Survey self-completion questionnaire - Studio di ricerca n.191 del Ministero dell'Interno, Violenza domestica: risultati di un nuovo questionario autocompilato del British Crime Survey - N.B. il British Crime Survey è un'indagine ufficiale del Ministero dell'Interno britannico, condotta con scadenza biennale per documentare l'impatto della criminalità sulla popolazione civile, NdT*).

La ricerca ha dimostrato che la violenza domestica tende ad aumentare in frequenza e gravità se non viene fermata. Le vittime di violenza domestica che per la prima volta richiedono l'intervento delle forze dell'ordine hanno spesso alle spalle lunghi periodi di violenza, fatto che tuttavia non sempre rivelano al momento dell'intervento della polizia.

Molte persone sono intrappolate in situazioni da cui non possono uscire in tempi brevi, ad esempio una relazione nella quale sono economicamente dipendenti. Inoltre possono temere di perdere i propri figli, di gettare discredito sulla famiglia, o di incontrare l'ostracismo di altri membri della famiglia stessa.

La violenza domestica è un reato grave, e come tale non va accettato, ma trattato con la stessa serietà di pari reati.

Il 25% dei reati denunciati si riferisce a episodi di violenza domestica. Ciò nondimeno, una grande quantità di crimini di questo genere non viene tuttora denunciata. La violenza domestica si verifica indipendentemente dalla classe sociale, religione, appartenenza etnica e orientamento sessuale della vittima. Sebbene colpisca donne e uomini, la maggioranza delle aggressioni violente e ripetute sono perpetrate da uomini nei confronti delle donne loro partner. Rispetto agli uomini, le donne hanno maggiori probabilità di subire violenza domestica nel corso della loro vita, di subire vittimizzazioni ripetute, di essere ferite e di richiedere l'intervento medico, di ricevere minacce intimidatorie e di essere impaurite e sconvolte. Inoltre per le donne vi sono maggiori probabilità che le conseguenze pratiche, in termini di alloggio, mezzi di sussistenza e responsabilità genitoriali, siano più gravi.

Le dinamiche delle relazioni violente sono complesse: in genere un individuo cerca di affermare il proprio dominio su altri. La violenza domestica è un abuso di potere e controllo e il processo di ripetute intimidazioni, violenze e abusi conduce alla vulnerabilità. Questo esito è particolarmente pertinente ai casi in cui sono coinvolte persone anziane, o fisicamente o mentalmente inferme.

Molte persone che si rivolgono alle forze dell'ordine affermano poi di non desiderare l'avvio di procedimenti ufficiali. Questo atteggiamento può essere legato alla preoccupazione rispetto a una serie di fattori: la possibilità di perdere il partner, la stabilità finanziaria, i figli, le proprietà, la casa,

la famiglia, il lavoro, il sostegno da parte della famiglia estesa, o, fattore più importante, la possibilità o probabilità di essere sottoposte a ulteriori violenze.

E' necessario che i funzionari di pubblica sicurezza comprendano tutto ciò, senza tuttavia venir meno al proprio ruolo, che è quello di assicurare l'incolumità della vittima e dei figli, se ve ne sono, nonché di ritenere il perpetratore responsabile quando vi siano prove di un reato.

Le ricerche hanno dimostrato che i bambini presenti o in ascolto di episodi di violenza domestica possono subire gravi conseguenze (ad esempio danni comportamentali, fisici e psicologici). Nel 90% degli episodi di violenza domestica, i bambini si trovano nella stessa stanza o in quella vicina, circostanza che può causare loro sentimenti di angoscia e smarrimento. Alcuni bambini potrebbero non manifestare alcuna reazione visibile, ma ciò non deve far pensare che siano indenni. Laddove sia evidente una situazione di violenza domestica in una famiglia, la probabilità di abuso ai minori aumenta considerevolmente.

C'è anche una correlazione tra gravidanza e violenza domestica, sebbene ciò potrebbe essere dovuto al fatto che le giovani donne sono un gruppo maggiormente esposto al rischio di violenza domestica rispetto alla media, e le donne in stato di gravidanza rientrano in questo gruppo in misura preponderante. I dati suggeriscono inoltre che il rischio di violenza alle donne aumenta nelle coppie che si stanno separando, in nuclei familiari poveri e in situazioni in cui le donne, essendo prive di risorse economiche proprie, dipendono dai loro partner.

Le forze di polizia non possono affrontare da sole il problema della violenza domestica. Devono invece collaborare con altre agenzie pubbliche e di volontariato, tra cui il Crown Prosecution Service (*organismo giudiziario indipendente cui è demandato il compito di vagliare ed eventualmente perseguire gran parte dei casi segnalati dalla polizia, NdT*), il probation service (*servizio per la libertà vigilata*), la magistratura, la professione medica, gli enti per l'edilizia pubblica, i servizi sociali, il Women's Aid, le Case Rifugio, altre organizzazioni locali di donne, il Victim Support e altre agenzie come il Shelter.

La maggior parte dei partenariati di agenzie locali per la riduzione del crimine istituiti dal Crime and Disorder Act 1998 (*Legge sul crimine e l'ordine pubblico*), hanno inserito la violenza domestica nelle pianificazioni strategiche successive ai lavori di verifica. Il governo ha riconosciuto la necessità di stabilire degli "indicatori di efficienza" che incoraggino le forze dell'ordine non soltanto a intraprendere azioni concrete, ma anche a individuare metodi per ridurre la ripetuta vittimizzazione delle persone coinvolte.

Gli indicatori di miglior efficienza richiesti dal Ministero dell'Interno sono i seguenti:

- Percentuale di arresti effettuati in episodi di violenza domestica denunciati dove sussistesse un potere di arresto legato all'episodio.
- Percentuale di vittime di episodi di violenza domestica denunciati, che fossero state vittime dello stesso reato almeno una volta nel corso dei dodici mesi precedenti.

Attraverso i partenariati locali per la riduzione del crimine, e altre realtà locali, si dovrebbero sviluppare strategie che evitino alle persone di divenire vittime di violenza domestica. Si dovrebbe inoltre considerare il ricorso ad accreditati programmi rieducativi per i perpetratori, nonché l'approvvigionamento di servizi a sostegno delle vittime. Anche nel caso in cui ci siano prove sufficienti a incriminare una persona, la vittima ha molti bisogni, tra cui: l'accesso a un alloggio sicuro temporaneo e permanente, il trasferimento dei figli a un nuovo istituto scolastico, il sostegno finanziario, l'ottenimento di determinati provvedimenti di diritto civile e la possibilità di condividere i propri timori/problemi con altre persone. Nel caso in cui il presunto perpetratore non venga incriminato, queste necessità possono aumentare.

Obiettivo di questi partenariati dovrebbe essere quello di fornire intervento, sostegno e assistenza sufficienti a migliorare, e per quanto possibile ad assicurare, la sicurezza delle vittime. Per affrontare con efficacia la violenza domestica è necessaria una risposta appropriata da parte di tutte le agenzie coinvolte, non soltanto di quelle appartenenti al sistema giudiziario penale.

2. Definizione

La violenza domestica non figura come reato penale specifico. Il termine viene utilizzato per descrivere una serie di reati penali – e talvolta di comportamenti criminali minori – commessi in determinate circostanze. Esistono di conseguenza diverse definizioni. Le due più importanti a livello nazionale sono le seguenti:

In uso nelle relazioni delle forze dell'ordine all'HMIC (Her Majesty's Inspectorate of Constabulary – *Ispettorato di Polizia di Sua Maestà, organo superiore incaricato di esaminare e migliorare l'efficienza dei servizi di polizia in Inghilterra e Galles, NdT*):

“Per violenza domestica si intende qualunque atto di violenza, commesso in qualunque tempo e luogo, tra attuali o ex partner tra cui intercorra o sia intercorsa una relazione intima. Può comprendere violenza fisica, sessuale, emotiva o economica.”

Ai fini della valutazione degli “indicatori di efficienza” per il 2000/2001:

“Qualunque episodio di comportamento minaccioso, violenza o abuso (di tipo psicologico, fisico, sessuale, economico o emotivo) tra adulti che sono o sono stati partner o familiari, indipendentemente dal loro genere.”

Queste definizioni sono rilevanti a fini statistici, ma non sono di per sé concepite al fine di indirizzare le politiche operative delle forze dell'ordine, né di impedire l'impiego a livello locale di altre definizioni considerate più appropriate alle circostanze e agli obiettivi locali. E' tuttavia importante che le agenzie che cooperano localmente condividano una definizione o concezione comune, allo scopo di assicurare l'efficienza operativa e la raccolta di dati significativi e confrontabili per la verifica degli sviluppi e l'utilizzo delle risorse.

La questione definitoria è discussa ulteriormente all'interno delle *Multi-agency Guidance for Addressing Domestic Violence* (Linee guida per il lavoro di rete contro la violenza domestica) edite dal Ministero dell'Interno nel marzo 2000. Tale pubblicazione contiene altro materiale la cui lettura congiuntamente alla presente circolare può risultare utile ai funzionari di PS.

3. Mezzi di tutela legale

Dall'epoca dell'emissione della Circolare del Ministero dell'Interno sulla violenza domestica (60/90) ci sono stati parecchi sviluppi nelle leggi, tanto in materia penale quanto civile. I funzionari di polizia, quando intervengono in episodi di violenza domestica, sono tenuti a esercitare il proprio ruolo con diligenza e professionalità, nella piena consapevolezza dei poteri loro conferiti dalla legge.

Nel decidere il capo di imputazione appropriato a un reato legato a un'aggressione, devono essere osservati i criteri di imputazione adottati dal CPS. Ciò tuttavia non deve ridurre il potere di arresto inizialmente posseduto. Ad esempio, nel caso in cui una persona presenti un occhio livido, sussisterà un potere di arresto per “lesioni fisiche”, sebbene l'imputazione preferenziale sarà quella di “comune aggressione”.

I poteri delle FFOO e i provvedimenti civili relativi alla violenza domestica sono di ampia portata: alcuni di essi sono descritti nell'appendice A.

4. Ruolo della polizia e di altre agenzie

Il compito dei funzionari di PS nell'intervento in episodi di violenza domestica consiste nel proteggere la vittima e gli eventuali minori da ulteriori violenze. Di norma, se sussiste un potere di arresto, il presunto trasgressore andrebbe arrestato. Se in queste circostanze tale decisione viene esclusa, il funzionario dovrebbe essere pronto a fornire una motivazione valida. Il secondo compito del funzionario è infatti quello di ritenere responsabile il trasgressore.

Nell'eseguire un'indagine, i funzionari dovrebbero considerare l'episodio nella sua interezza, non soltanto la testimonianza orale o scritta della vittima. Secondo le ricerche la particolare attenzione nella raccolta delle prove aumenta le probabilità di successo del procedimento penale, soprattutto nei casi in cui è improbabile che la vittima fornisca le prove.

Inoltre non andrebbe sottovalutata l'importanza di stabilire legami con agenzie pubbliche e del volontariato in grado di fornire altre forme di aiuto e sostegno. Tali agenzie comprendono medici, infermiere, levatrici, servizi sociali, amministrazioni della pubblica edilizia, gruppi di sostegno alle vittime, case rifugio, centri di soccorso antistupro, altri gruppi locali nonché procuratori e servizi di consulenza ai cittadini. Esistono linee telefoniche nazionali contro la violenza domestica attive 24 ore al giorno, nonché altre linee di sostegno alle vittime. Tuttavia, dato che le vittime potrebbero non essere a conoscenza di tali risorse, gli agenti dovrebbero assicurarsi che informazioni dettagliate vengano automaticamente fornite alle vittime. Utili indicazioni in merito si possono trovare nell'opuscolo governativo *Domestic Violence - Break the Chain (Violenza domestica - spezzare le catene)*, che andrebbe tenuto a disposizione.

Non esiste un singolo organismo che possa essere indicato quale canale migliore per affrontare la violenza domestica. Laddove esistano strutture che si occupano di violenza domestica, è importante identificare il ruolo di ciascuna di esse, e scegliere il tipo di professionalità richieste. I ruoli da attivare nel trattare episodi di violenza domestica con le strutture esistenti sono molteplici: la prosecuzione delle indagini sul reato commesso, il sostegno alla vittima, il suo costante aggiornamento e il mantenimento dei rapporti con le agenzie pubbliche e di volontariato.

E' fondamentale che i servizi di Pubblica Sicurezza si servano delle rispettive competenze del proprio personale, tra cui quelle investigative, e non cerchino di svolgere i ruoli propri di altre agenzie, in particolare quelli di counselling. Le funzioni amministrative andrebbero assolve da un membro civile dello staff. Come per qualsiasi altro ruolo, il personale dovrà ricevere una descrizione del lavoro relativo ai rispettivi compiti, e fare riferimento a un supervisore ben identificato.

I Capi di polizia (*N.B. in Inghilterra e Galles la polizia non è un'istituzione statale, in ogni contea esiste un corpo di polizia privato con un proprio Capo; ogni corpo di polizia ha diverse sedi - divisioni - sparse nel territorio della contea, NdT*) e i dirigenti dovranno mostrare forte autorità. Dovranno inoltre assumersi l'impegno di affrontare con efficienza i casi di violenza domestica, fornendo ai propri subordinati l'appoggio adeguato. La ricerca ha dimostrato che nei casi di violenza domestica un approccio visibilmente poco direttivo o vigile da parte dei superiori si può trasmettere lungo tutta la struttura gerarchia, con il risultato che l'attività contro la violenza domestica riceva scarsa priorità.

Per perseguire i casi di violenza domestica il CPS adotta una politica specifica, enunciata nel 1995 in un documento ufficiale (attualmente in corso di aggiornamento) sull'argomento. Le forze dell'ordine, al momento di formulare le proprie politiche di azione, dovrebbero mettersi in contatto con il capo del CPS, in modo da garantire una coerenza negli obiettivi e nell'approccio. Gli incontri di coordinamento tra polizia e CPS rappresentano il forum ideale in cui risolvere questioni legate alla preparazione delle pratiche e alla tempestività.

5. Politiche della polizia

Le forze dell'ordine dovrebbero promulgare al loro interno una politica contro la violenza domestica, allo scopo di diffondere linee guida rivolte agli agenti, sulla priorità attribuita a tale problema, sugli standard investigativi richiesti e sulle procedure da seguire. Tale strumento va integrato dalla definizione degli standard e da un'azione che incida sull'atteggiamento e l'approccio degli agenti. Il documento dovrebbe avere una funzione orientativa e contenere i seguenti punti:

- dichiarazione che il principale compito degli agenti è quello di proteggere le vittime e gli eventuali minori da ulteriori violenze;
- necessità di investigare approfonditamente ciascun caso;

- disposizioni sull'intervento nella scena iniziale e sugli standard minimi d'investigazione;
- definizione di ripetuta vittimizzazione;
- una enunciazione dei poteri legislativi pertinenti;
- linee guida riguardo l'intervento su vittime o perpetratori di violenza domestica che siano a loro volta agenti o funzionari civili delle FFOO;
- importanza di un approccio coordinato/in partenariato con altre agenzie;
- partecipazione all'organizzazione, e agli incontri, alle attività e ai progetti di forum sulla violenza domestica;
- importanza della consapevolezza e sensibilizzazione sulla specificità della violenza domestica rispetto ad altre forme di violenza (dinamiche delle relazioni violente);
- linee guida per la formazione e sensibilizzazione tanto degli agenti quanto del personale ausiliario, in particolare del personale addetto alla sala di controllo e all'ufficio informazioni;
- principali questioni riguardanti specifiche minoranze;
- descrizione delle mansioni degli eventuali responsabili di sezione per la violenza domestica;
- importanza di monitoraggi e valutazioni sistematiche sull'andamento della politica adottata contro la violenza domestica;
- importanza di una completa raccolta e conservazione dei dati;
- conoscenza delle statistiche sulla violenza domestica;
- protocolli per il ricorso ad altre agenzie.

6. Intervento iniziale

L'ACPO (Association of Chief Police Officers, *Associazione degli Ufficiali Capi di Polizia*) pubblicherà un manuale contenente le linee guida su come svolgere le indagini relative a reati penali, tra cui quelli di violenza domestica. Nel testo saranno enunciati gli standard minimi d'investigazione e sarà fornito un promemoria ad uso degli agenti che intervengono sulla scena del crimine.

Si possono trovare ulteriori dettagli sulla risposta iniziale a episodi di violenza domestica nell'appendice B.

7. Azione successiva all'episodio

In molti casi le vittime di violenza domestica dichiarano di non volersi sentire responsabili dell'avvio di un procedimento penale contro i propri aggressori; tuttavia queste persone non vogliono essere esposte a ulteriori violenze. Il compito delle forze dell'ordine è quello di rimanere imparziali e osservare la legge. Se sussistono prove, fornite dalla vittima o meno, è opportuno spiccare una denuncia o un mandato di comparizione, salvo motivazioni eccezionali, che andrebbero verbalizzate. La decisione sull'avvio di un procedimento giudiziario spetta al CPS, che agirà in linea con il documento pubblicato sulla propria politica contro la violenza domestica, tenendo conto della realistica probabilità di condanna e dell'interesse pubblico. Nel caso in cui il procedimento non abbia luogo per motivazioni eccezionali, anche queste ultime devono essere verbalizzate. Gli agenti devono inoltre tenere presente che la vittima potrebbe decidere di sporgere denuncia o fornire prove in una fase successiva. In tutti i casi la vittima ha diritto a una risposta solidale e a un sostegno adeguato.

Nel caso in cui il trasgressore venga arrestato per violazione dell'ordine pubblico, va presa in considerazione l'opportunità di processarlo per direttissima per ottenere un'ingiunzione, piuttosto che rilasciarlo semplicemente dopo l'arresto.

8. Ricorso alla libertà provvisoria

Se una persona è stata imputata di un reato, va presa in considerazione l'opportunità di rinviarla a nuova udienza con l'ordine di detenzione in custodia cautelare (*per un periodo massimo di 28 giorni, NdT*). Se tale provvedimento non risultasse ammissibile, si dovrebbe prendere in seria considerazione il ricorso alla libertà provvisoria con condizionale. Tale misura può servire ad

assicurarsi la comparizione dell'imputato davanti alla corte, e a dissuaderlo dal frequentare la casa della vittima, o costringerlo a mantenere una certa distanza dalla stessa. La violazione della condizionale darà modo agli agenti di arrestare nuovamente il trasgressore.

La libertà provvisoria può essere contestata, o la condizionale può essere richiesta, se appare necessario impedire al sospetto di:

- (i) eludere la custodia cautelare;
- (ii) commettere un reato durante la libertà provvisoria;
- (iii) interferire con eventuali testimoni o ostacolare in altro modo il corso della giustizia, in relazione a se stesso o a qualsiasi altra persona.

Nel caso in cui non sussistano prove sufficienti a incolpare il sospetto, va presa in considerazione l'opportunità di rilasciarlo secondo l'articolo 47(3) del Bail Act 1976 (*Legge sulla libertà provvisoria*), al fine di consentire il completamento delle indagini. Ciò concederà un tempo più lungo a eventuali nuovi testimoni per comparire, e alla stessa vittima per riflettere sull'episodio e presentare una denuncia.

Quando un sospetto viene rilasciato in libertà provvisoria da un distretto di polizia, gli agenti dovrebbero assicurarsi che la vittima ne sia informata. Dovrebbero inoltre fare ciò che è in loro potere per ridurre al minimo il rischio di ulteriori violenze (ad esempio fornendo la propria assistenza per l'installazione di allarmi anti-panico, telefoni cellulari) ed evitare che si inneschino dinamiche di vittimizzazione ripetuta, recandosi regolarmente a visitare l'abitazione della vittima, o contattando case rifugio e se necessario prestando aiuto nel reperimento di un alloggio di emergenza. La ricerca ha dimostrato che i momenti in cui la vittima corre il maggior rischio di subire altra violenza sono proprio quelli in cui cerca sostegno o aiuto all'esterno, o sta lasciando il violento.

9. Rapporti al CPS

Affinché i magistrati del CPS possano assumere decisioni informate su ciascun caso, la polizia deve trasmettere loro il massimo delle informazioni possibili. Questo inoltre consentirà al magistrato di perseguire il caso con efficacia e di assicurare la tutela della vittima e di eventuali figli se si è fatta richiesta di rinvio con custodia cautelare. Le informazioni utili comprendono i seguenti elementi:

- storia della relazione, in particolare se c'è stata violenza in passato;
- descrizione delle ferite della vittima (referti medici, fotografie, descrizione scritta);
- se il trasgressore ha fatto uso di armi;
- se il trasgressore ha lanciato minacce nel periodo successivo all'aggressione;
- se l'aggressione è stata premeditata;
- gli effetti dell'aggressione su eventuali figli;
- le probabilità che il trasgressore commetta altri reati;
- lo status attuale della relazione della vittima con il trasgressore;
- gli effetti su tale relazione di un'eventuale proseguimento dell'azione giudiziaria contro il volere della vittima;
- l'opinione della vittima circa la sicurezza propria e degli eventuali figli nel caso in cui venga/non venga avviato un procedimento.

Sebbene in alcuni casi queste informazioni possano non essere disponibili nell'immediato, esse dovranno essere trasmesse al CPS appena possibile. E' importante mantenere il CPS aggiornato di qualsiasi cambiamento delle circostanze.

10. Sostegno alla vittima

Al fine di fornire alle vittime il massimo sostegno, la polizia deve mantenere con queste contatti regolari, informandole sugli sviluppi del caso, aggiornandole sulla libertà provvisoria del trasgressore, sulla sua localizzazione, e sui dettagli delle sue comparizioni in tribunale.

Se si rende necessario per la vittima allontanarsi da casa, la polizia dovrebbe sempre, quando possibile, accompagnarla al luogo dove intende recarsi, ad esempio a casa di amici o parenti, o in una casa rifugio. Se la vittima dovesse avere necessità di fare ritorno a casa per prendere i figli o oggetti personali, e si temono ulteriori violenze, la polizia dovrebbe discutere con la vittima per individuare le migliori modalità con cui la visita dovrà aver luogo. La polizia dovrebbe accompagnare la vittima se tale modalità è considerata la migliore. Tuttavia in alcune circostanze la presenza della polizia potrebbe infiammare la situazione, e potrebbe essere più appropriata per la vittima la scelta di farsi accompagnare da un operatore sociale o da un parente. Ovviamente non vi è motivo per cui la polizia non possa trovarsi nelle immediate vicinanze (magari in collegamento tramite un sistema di allarme cellulare), pronta a intervenire se necessario. La polizia dovrebbe fornire informazioni dettagliate alla vittima su altre agenzie pubbliche o di volontariato che siano in grado di fornire sostegno, indipendentemente dall'avvio di un procedimento giudiziario. Tali agenzie comprendono i servizi sociali e alloggiativi, pronto soccorsi ospedalieri, uffici di consulenza ai cittadini, case rifugio locali, centri antiviolenza, progetti di sostegno alle vittime, servizi di volontariato sociale e centri di consulenza legale. Gli agenti dovrebbero inoltre essere a conoscenza di gruppi di sostegno specificamente rivolti alle minoranze.

Se una vittima è alloggiata in una casa rifugio, è di vitale importanza che questa informazione non sia rivelata al sospetto, in quanto ciò esporrebbe ulteriormente la vittima al pericolo, e spesso produce l'effetto che il violento vada a molestare le operatrici della casa.

Lo Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 (*Legge sulla giustizia minorile e sulle prove di reati penali*) stabilisce provvedimenti finalizzati a sostenere i testimoni minorenni, disabili, vulnerabili o minacciati, nel fornire prove in procedimenti penali. Tali misure comprendono accorgimenti pratici atti a ridurre lo stress della deposizione durante il processo, come i seguenti:

- l'uso di schermi protettivi in modo che il testimone non debba vedere l'imputato;
- l'ammissione, in luogo della deposizione resa in aula, della registrazione video della deposizione del teste, precedentemente effettuata in altra sede (*N.B. secondo l'ordinamento processuale inglese le testimonianze sono valide come prove solo se vengono rilasciate direttamente dal teste in aula durante il processo, N.d.T.*);
- l'ammissione di una deposizione effettuata all'esterno dell'aula processuale, con collegamento televisivo in diretta;
- l'allontanamento di persone dall'aula in modo da permettere al teste di rilasciare la deposizione in forma riservata;
- il permesso di controinterrogare il teste prima del processo, anziché durante, circa la propria deposizione, e l'ammissione al processo della videoregistrazione di tale interrogatorio.

Queste misure sono state ammesse allo scopo di agevolare quei testimoni (escluso l'imputato) che potrebbero altrimenti avere delle difficoltà, o essere riluttanti, a rendere la propria deposizione durante i processi penali. Le vittime di violenza domestica possono facilmente rientrare in questa categoria di testimoni, dunque sarebbe bene considerare attentamente le modalità con cui le loro testimonianze vengono raccolte e presentate.

Minoranze

Qualunque vittima di un reato deve essere trattata nel rispetto delle sue esigenze individuali. Gli agenti devono evitare qualunque supposizione circa la natura di tali esigenze.

Minoranze etniche e religiose

Talvolta gli individui sospettati di reato sostengono che il loro credo o la loro comunità religiosa incoraggi e sostenga la violenza. Non è vero.

Con persone che non parlano inglese o che non lo usano come prima lingua si deve ricorrere a un interprete adeguato.

Alcune persone potrebbero temere che i propri figli vengano rapiti e portati in un altro Paese, o essere state minacciate in tal senso.

Esistono numerose organizzazioni di volontariato con un'esperienza specifica nel lavoro contro la violenza domestica in particolari comunità. Gli agenti dovrebbero prendere in considerazione tale risorsa nell'indagare su crimini di questo tipo.

Potrebbero verificarsi dei casi in cui sia necessario il ricorso ad "agenti intermediari" per le famiglie (Family Liaison Officers, *agenti di polizia cui è affidato un ruolo di riferimento costante per le famiglie colpite da crimini, NdT*).

Relazioni omosessuali

Nel trattare casi di violenza domestica in cui siano coinvolte persone che hanno relazioni omosessuali, è importante che la polizia indaghi sull'imputazione astenendosi da qualunque preconconcetto stereotipato sulla relazione.

Potrebbe non risultare immediatamente palese quale/i persona/e abbia/no la potestà genitoriale o l'affidamento dei figli. Gli agenti devono evitare supposizioni e/o preconconcetti circa tali diritti.

Come per la violenza domestica in relazioni eterosessuali, gli agenti dovrebbero essere molto cauti nel trarre conclusioni circa la responsabilità della violenza in base a dimensioni fisiche, livello di reddito e livello d'istruzione delle persone coinvolte.

11. Ritiro della denuncia da parte della vittima

Vi sono molte ragioni per cui le vittime di violenza domestica cercano di ritirare la propria denuncia: possono aver ricevuto minacce dal violento, essere troppo spaventate, dissuase da altri membri della famiglia, essersi riconciliate col violento, aver scelto di procedere in sede civile, o sentire di non farcela ad attraversare un procedimento giudiziario e testimoniare in aula. Alcuni poteri del CPS permettono di presentare in tribunale le testimonianze fornite dalla vittima senza richiedere la sua presenza in aula.

Se una procedura penale è già avviata, si deve richiedere alla vittima una dichiarazione di ritiro incondizionato della denuncia. Tale dichiarazione dovrebbe contenere i seguenti punti:

- descrizione dettagliata del reato ipotizzato;
- motivazioni che la spingono a voler ritirare la denuncia;
- se la vittima sostiene attualmente che il reato non è stato commesso, o semplicemente non desidera il proseguimento dell'azione investigativa o giudiziaria;
- se ci sono state pressioni dirette o indirette sulla vittima;
- con chi la vittima ha discusso il proprio caso;
- se è stata esortata a intentare un procedimento civile;
- valutazione dell'impatto sull'esistenza della vittima e di eventuali figli.

Queste informazioni dovrebbero consentire al CPS di prendere una decisione consapevole circa l'interruzione o il proseguimento del caso. Sebbene sia vero che è possibile obbligare la vittima a rilasciare la propria testimonianza, di fatto ciò avviene di rado, e gli agenti dovrebbero evitare di prospettare alla vittima tale circostanza a scopo intimidatorio causandole ulteriore angoscia.

Di norma il CPS, se sta prendendo in considerazione l'opportunità di interrompere un caso, dovrebbe consultare la polizia in proposito. Tuttavia vi sono casi in cui non è possibile osservare questa procedura, ad esempio se la decisione deve essere presa immediatamente in tribunale.

Nel caso si ritenga possibile che il violento abbia in qualche modo interferito con la vittima, la polizia dovrebbe valutare l'eventualità di arrestare il sospetto in base all'art. 51 del Criminal Justice and Public Order Act 1994 (*Legge sulla giustizia penale e l'ordine pubblico*), che prevede due nuove forme di reato: intimidazione di un testimone e lesioni o minacce a un testimone.

Se si è ottenuta la suddetta dichiarazione della vittima, e quest'ultima tuttavia sia riluttante a rilasciare una deposizione, esiste la possibilità di fare ricorso a legislazioni che permettono di introdurre in aula le testimonianze fornite dalla vittima senza richiedere la sua presenza.

L'art. 23 del Criminal Justice Act 1988 consente al CPS di utilizzare in alcuni casi le dichiarazioni della vittima senza chiamarla a comparire in tribunale. La prassi recente ha stabilito che la vittima non è tenuta a dimostrare di essere spaventata. La prova può essere fornita da un'altra persona, ad esempio un agente di polizia. E' sufficiente che la vittima sia spaventata a causa del reato iniziale, o si sia spaventata in seguito, alla prospettiva di dover testimoniare per tale reato.

Qualsiasi atto lesivo che costituisca reato, commesso durante un episodio di violenza domestica, deve essere verbalizzato, a meno che la vittima non sostenga di aver denunciato il falso, o emergano prove in questo senso, e non ne sussistano altre a dimostrazione del fatto che si sia trattato effettivamente di un reato.

12. Formazione

Tutto il personale che può venire a contatto con vittime di violenza domestica, ivi compreso il personale della sala di controllo e dell'ufficio informazioni, deve ricevere una formazione che copra i seguenti temi: conoscenza del fenomeno, politiche, buone pratiche, nuove iniziative e metodi investigativi. La formazione potrebbe essere collegata ad altri corsi coordinati tra diverse agenzie. Alcuni dei concetti fondamentali affrontati dovranno essere i seguenti: la violenza è una scelta, non una reazione incontrollata; molte persone desidererebbero mantenere la relazione, in assenza di violenza; è probabile che il violento minimizzi il proprio comportamento o affermi che esso è accettato dalla sua religione/cultura.

13. Risoluzione del problema

L'esito positivo dell'azione della polizia in casi di violenza domestica non deve coincidere meramente con l'imputazione e condanna del trasgressore. La sicurezza della vittima ha la priorità. La polizia deve compiere ogni sforzo necessario affinché la vittima non venga sottoposta a ulteriore violenza. Gli agenti possono prestare la propria assistenza per l'installazione di sistemi di allarme anti-panico, telefoni cellulari, e nel caso si sviluppino dinamiche di vittimizzazione ricorrente. In un'ottica risolutiva del problema, il nocciolo del problema stesso è il violento: vanno dunque considerate le questioni legate alla perpetrazione recidiva del reato, non solo nei confronti della stessa vittima, ma anche in nuove relazioni. Tutte le agenzie coinvolte dovrebbero lavorare allo sviluppo di protocolli per la condivisione delle informazioni, utilizzando a tal fine spazi comuni, come partenariati locali per la riduzione del crimine o forum sulla violenza domestica. Anche la formazione collettiva può essere di beneficio a tutti, dando modo agli operatori di capire il ruolo delle altre agenzie e di sapere quali servizi sono a disposizione delle vittime.

14. Responsabilità dei dirigenti

I dirigenti delle forze dell'ordine dovrebbero riaffermare il proprio impegno rispetto alla qualità della risposta alla violenza domestica. I capi delle divisioni, a loro volta, dovrebbero definire e documentare dei livelli di responsabilità rispetto alla risposta della propria divisione. Deve essere stabilita una chiara e diretta linea gerarchica per la supervisione agli agenti che si occupano di violenza domestica. Poiché questo ambito operativo è particolarmente stressante, dovrebbero essere approntati dei meccanismi utili ad alleviare quanto più possibile il carico di stress. Ogni

divisione dovrebbe elaborare, per il ruolo di agente addetto alla violenza domestica, una descrizione dei compiti che rifletta le priorità fissate dal rispettivo corpo di polizia.

15. Riepilogo

I Capi di polizia devono assicurarsi che tutti i membri della loro organizzazione addetti ai casi di violenza domestica siano consapevoli delle dinamiche di tali relazioni, delle questioni culturali e religiose e dei motivi per cui tali casi si diversificano da altri crimini violenti. Gli agenti inoltre devono essere adeguatamente formati a condurre le indagini sui casi con professionalità. La sicurezza delle vittime è di primaria importanza, ma non deve distogliere gli agenti dalla responsabilità di investigare il caso approfonditamente. I Capi di polizia sono invitati a seguire le seguenti direttive:

- verificare che la risposta delle proprie strutture sia adeguata;
- accertarsi che le indagini vengano compiute e che la loro qualità sia elevata; accertarsi inoltre che gli agenti debbano rispondere del proprio operato se vengono meno alla prestazione dei propri servizi;
- fornire una definizione di episodio recidivo e stabilire una politica di azione specifica per episodi recidivi di violenza domestica;
- elaborare una politica di azione contro la violenza domestica, comunicarla accuratamente al proprio staff, e valutarne e monitorarne sistematicamente l'efficacia;
- se esistono sezioni operative sulla violenza domestica, accertarsi che siano provviste di chiare descrizioni dei compiti del personale, di chiare linee gerarchiche per la supervisione, e che ciascun ruolo venga rivestito correttamente;
- assicurarsi che vengano stabiliti collegamenti con altre agenzie locali, al fine di offrire una risposta costruttiva alle vittime;
- assicurarsi che la violenza domestica sia correttamente affrontata nelle verifiche e pianificazioni strategiche sul crimine e sull'ordine pubblico locali previste dal Crime and Disorder Act 1998;
- prendere parte a forum sulla violenza domestica;
- collegare le informazioni sui reati di violenza domestica con i dati sulla tutela dei minori nelle quotidiane trasmissioni di informazioni;
- sviluppare adeguate ed efficaci strategie con i servizi sociali e altri organi, in riconoscimento del legame tra violenza domestica e tutela dei minori;
- definire significativi "indicatori di efficienza" allo scopo di concentrare le energie e accertarsi che tale politica sia perseguita (es. indicatore di efficienza sull'arresto);
- assicurarsi che le pratiche relative ai reati di violenza domestica siano accessibili 24 ore su 24;
- stabilire un accordo di reciprocità di servizio con il CPS per i casi di violenza domestica;
- accertarsi che gli agenti sappiano come comportarsi in caso di episodi di violenza domestica che coinvolgano altri agenti o personale ausiliario quali vittime o aggressori.

16. Conclusioni

Nell'ultimo decennio la risposta delle forze dell'ordine a episodi di violenza domestica è notevolmente migliorata. Le denunce sono destinate ad aumentare con la crescita di fiducia da parte delle vittime nel trattamento che verrà loro riservato. E' imperativo che la polizia affronti correttamente la violenza domestica fin dal principio. Questo non solo garantirà un miglior livello qualitativo del servizio reso alle vittime, ma cambierà gli atteggiamenti comuni, affinché la violenza domestica non sia più accettabile.

Traduzione: Dott.ssa Monica Osello – Centro Antiviolenza GOAP-Trieste, per l'occasione del Convegno Nazionale dei Centri Antiviolenza, 28-29 novembre 2003, Marina di Ravenna.